10:55 24 OTT 2018

A0100D 1309

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Gruppo Consiliare Forza Italia

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI

A00038066/A0300C-01 25/10/18 CR

CL 02-18-04/2367/2018/X

Al Presidente
del Consiglio regionale
Nino BOETI
SEDE

INTERROGAZIONE N. 2367

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinaria a risposta orale in Aula	☐
Ordinaria a risposta orale in Commissione	☐
Ordinaria a risposta scritta	☐
Indifferibile e urgente in Aula	☒
Indifferibile e urgente in Commissione	☐

Oggetto: Mancato rinnovo convenzione Associazione DIVA - Donne Italiane Volontarie Associate

APPRESO che l'Associazione DIVA - Donne Italiane Volontarie Associate ha, dal 18 settembre, ritirato i propri volontari dai reparti della ex ASL TO2 (presidi Maria Vittoria, Amedeo di Savoia e ambulatorio via del Ridotto);
APPRESO inoltre che il ritiro sarebbe avvenuto per la richiesta fatta all'Associazione DIVA di farsi carico integralmente dei costi di corsi sulla sicurezza sul lavoro e delle visite mediche di idoneità per tutti i volontari presenti presso gli ospedali;
CONSIDERATO che da quanto segnalato dal presidente dell'Associazione le ore di volontariato prestato sarebbero circa quattromila l'anno;
VALUTATO che il danno per il ritiro dei volontari non può che aver arrecato grave disagio ai pazienti;
RILEVATO che i volontari prestano gratuitamente la propria opera presso le strutture ospedaliere;
TENUTO CONTO che quanto contestato all'Associazione DIVA colpisce tutte le Associazioni che prestano la loro attività di volontariato presso le strutture sanitarie

SI INTERROGA
il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per sapere

- se sia corretto interpretare, in termini di obbligatorietà, l'art. 3, comma 12 bis, del D.Lgs. 81/2008 che, nell'equiparare ai lavoratori autonomi i volontari di cui alla Legge 266/1991 "*Legge quadro sul volontariato*", stabilisce che gli stessi soggetti relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
  - beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'art. 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'art. 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

- se non sia possibile, prevedere la sorveglianza sanitaria, solo per quei volontari che accedono a reparti che presentano rischi particolari, con oneri a carico delle strutture ospedaliere, stante il servizio gratuitamente svolto; l'estensione di tale obbligo a tutti volontari, comporterebbe un onere economico non indifferente, a fronte di un'esposizione al rischio quantificabile in qualche ora alla settimana, assimilabile in sostanza alla durata delle visite che parenti e amici effettuano ai degenti;
- se non sia possibile valutare un sostegno economico o prevedere corsi formativi gratuiti per le Associazioni, da parte della Regione Piemonte, in considerazione della natura volontaristica e gratuita del servizio svolto dai volontari e dei benefici che i degenti traggono dalla loro presenza, che peraltro costituisce un contributo evidente ai percorsi di umanizzazione delle strutture ospedaliere.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)